Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 117/P/2017 Roma, 29 luglio 2017

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma

OGGETTO: **9° corso di formazione per Vice Ispettori della Polizia di Stato. Trattamento economico di missione. Non applicabilità dell'art. 28 della Legge 10 ottobre 1986 n. 668.**

^^^^^

Con riferimento alla previsione di codesto Dipartimento di negare il trattamento economico di missione al personale che il prossimo 12 settembre frequenterà – collocandolo in aspettativa - il 9° corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato, il SILP CGIL formula le seguenti osservazioni.

L'art. 28 L. 10 ottobre 1986 n. 668 prevede: «*L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121*».

Tale previsione è applicabile unicamente e tassativamente alle figure previste nell'articolo stesso.

Ciò premesso, bisogna valutare se il 9° corso in procinto di partire rientra nelle fattispecie disciplinate dall'articolo in esame. Per fare ciò bisogna innanzitutto guardare alla normativa generale per poi analizzare nel dettaglio il 9° corso che si presenta, è bene subito dichiararlo, quale "eccezione alla regola".

A carattere generale, la Legge 01 aprile 1981 n. 121 prevede per l'accesso alla carriera del ruolo degli Ispettori la disciplina indicata all'art. 52 "Nomina ad allievo ispettore di polizia", secondo cui: «*L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue 3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente; 5) buona condotta.*

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria […]».

La norma statuisce che, generalmente, si accede alla carriera degli Ispettori mediante pubblico concorso aperto a tutti i cittadini in possesso di alcuni requisiti.

A questi cittadini, risultati vincitori al termine dell'iter concorsuale, si applica la normativa ex art. 53 richiamata dalla norma oggetto di parere. L'articolo in questione, "Corsi per la nomina ad ispettore di polizia", prevede: «*Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività*

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297
e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it

investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi».

Ricapitolando, l'istituto dell'aspettativa si applica ex art. 28 della Legge 10 ottobre 1986 n. 668 ai frequentatori del Corso da Allievi Ispettori previsti dagli artt. 52 e 53 della Legge 01 aprile 1981 n. 121 ovvero, lo ribadiamo a scanso di equivoci, a quei poliziotti con almeno 3 anni di servizio ammessi con riserva di posti di massimo 1/6, vincitori di concorso pubblico aperto a tutti i cittadini italiani in possesso di specifici requisiti che dovranno frequentare un corso di 18 messi volto ad acquisire quelle competenze tali per svolgere i compiti da Ispettore.

Passando da generale al particolare, la domanda retorica a cui deve essere data risposta è: il 9° corso per Allievi Ispettori è sussumibile alla disciplina generale?

Palese che la risposta debba essere negativa. Le differenze sono lapalissiano e balzano agli occhi. Innanzitutto perché la *lex specialis* non bandisce un concorso pubblico riservato ai cittadini italiani, ma un concorso **interno**, condizione che sottrae il 9° corso alla disciplina generale. Le altre non trascurabili differenze sono i requisiti di anzianità, la durata del corso e financo la disciplina applicabile ai frequentatori stessi.

Da quanto emerge appare improbabile che a detto corso possa essere applicato l'istituto della aspettativa ex art. 28 L. 668/86 dovendosi applicare correttamente la normativa prevista per i corsi di formazione interna.

Pertanto si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro, anche attraverso specifico incontro sul tema, significando, comunque, che a fronte di un mancato riconoscimento dell'indennità di missione a favore dei corsisti in parola, il SILP CGIL valuterà anche azioni giurisdizionali a tutela degli interessati.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Giovanna GAGLIARDI)

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297
e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it